



MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

PIANO DI AZIONE LOCALE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020

BANDI PUBBLICI

Azione PAL TS.4 - Diversificazione dell'attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio -
Rif. Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020

FAQ N. 11 dell'1 dicembre 2021

**RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO**

DOMANDA

Gli incentivi fiscali sisma-bonus ed eco-bonus, in coincidenza degli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19 hanno determinato un sensibile incremento dei costi dei materiali da costruzione e della manodopera specializzata. La ditta beneficiaria dell'azione TS.4 (Rif. 6.4.C del PSR Sicilia 2014/2020) ha ottenuto il permesso di costruire, per eseguire i lavori di ristrutturazione e adattamento del fabbricato oggetto di intervento, disposto su due livelli. Da valutazioni del progettista e D.L. è emersa la anti-economicità dell'intervento così come preventivato proprio per la mutata situazione del mercato dei materiali e delle imprese edili.

Da elaborazioni redatte dal progettista e dalla D.L. si evince, per contro, che al fine di rispettare il budget previsto dall'atto di concessione per le opere edili, è più conveniente la completa demolizione del fabbricato e la sua riedificazione sempre sullo stesso lotto, ma su un unico livello e con conformazione ottimale per la nuova destinazione d'uso.

Considerato che l'intervento proposto dal progettista e D.L. si qualifica come "ristrutturazione" alla luce della recente Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni- che all'art. 10 comma 1/b ha modificato l'art. 3, comma 1/d del DPR 380/2001 come segue:

«Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e

nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

si chiede se l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, proposto quale variante alle opere edili di ristrutturazione preventivate, possa ritenersi ammissibile.

RISPOSTA

L'articolo 7 del bando - Spese ammissibili - specifica, tra l'altro, che *“potranno essere ammesse a contributo le spese riconducibili alle voci di costo relative alla ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento dell'attività”*.

Qualora le opere di demolizione e ricostruzione che si intendono proporre rientrino nella definizione di "ristrutturazioni" prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 3 lett. d) del DPR 380/2001, così come modificato dalla Legge 11/9/2020 n.120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) art. 10, l'intervento può ritenersi ammissibile previa autorizzazione da parte del GAL Kalat di specifica variante da presentare secondo quanto prescritto nell'Atto di Concessione all'art. 14 - Ammissibilità delle spese e variante - e nelle ivi richiamate Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura n.2825 del 31/10/2019.

Il Responsabile di Piano

F.to Michele Germanà